

CONTRATTO DI IMPIEGO A TEMPO PARZIALE

L'anno duemiladiciotto, addì _____ del mese di _____, nella sede comunale di Tesero.

Sono presenti i signori:

- Lazzarin dott. Marcello, Segretario comunale reggente a scavalco, nato a Rovigo (RO) il 24.04.1979, domiciliato per la carica presso la sede comunale, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione comunale che rappresenta.
- Vanzetta Elisabetta, nata a _____ (____) il _____ e residente a _____ (____) in Via _____ n. _____.

Premesso

- ◆ che il Comune di Tesero, rappresentato dal sopra citato Segretario comunale reggente, in esecuzione e per i motivi indicati nella determinazione segretariale n. 73 di data 02.10.2018, intende ridurre l'orario di lavoro a 22 ore settimanali dal 01 novembre 2018 al 31 ottobre 2019,

ciò premesso

tra il Comune di Tesero, come sopra rappresentato, e la signora Elisabetta Vanzetta si stipula il seguente

contratto di lavoro a tempo parziale

ART. 1 OGGETTO

Il Comune di Tesero, rappresentato dal Segretario comunale reggente dott. Marcello Lazzarin, trasforma l'orario di lavoro da tempo pieno a 22 ore settimanali dal 01 novembre 2018 al 31 ottobre 2019 della propria dipendente signora Elisabetta Vanzetta, nata a _____ (____) il _____ e residente a _____ (____) in Via _____, cod. fisc. _____, la quale accetta l'assunzione suddetta alle condizioni economico-giuridiche specificate nei seguenti articoli.

ART. 2 INQUADRAMENTO

Il rapporto di impiego instaurato con la signora Elisabetta Vanzetta è per la figura professionale di Collaboratore amministrativo categoria C livello evoluto.

ART. 3
DURATA

Il rapporto d'impiego a tempo parziale avrà inizio il 01 novembre 2018 e sino al 31 ottobre 2019.

Al termine del presente contratto l'orario di lavoro tornerà ad essere di 36 ore settimanali.

ART. 4
SEDE DI LAVORO

La sede di lavoro è il Comune di Tesero.

L'Amministrazione comunale si riserva, in caso di necessità, la facoltà di impiegare la dipendente contrattuale anche fuori della sede di servizio. In tal caso alla dipendente verrà corrisposta l'indennità di missione nella misura e con le modalità previste per i dipendenti comunali, sempre che, in relazione alla natura delle prestazioni che formano oggetto del presente contratto, ricorrano i presupposti per la corresponsione di tale trattamento.

ART. 5
MANSIONI

Le mansioni che saranno affidate alla cura della signora Elisabetta Vanzetta saranno stabilite dal Segretario comunale, nell'ambito dei compiti che rientrano nella categoria di inquadramento di cui al precedente articolo 2, così come delineati nella declaratoria di categoria prevista dal CCPL 21.10.2003.

ART. 6
ORARIO DI LAVORO

L'orario settimanale di lavoro è a tempo parziale di 22 ore, articolato in quattro giorni lavorativi secondo il seguente orario settimanale:

martedì	mercoledì	giovedì	venerdì
8.30-12.00	8.30-12.00	8.30-12.00	8.30-12.00
-----	14.30-18.30	14.30-18.30	-----

ART. 7
TRATTAMENTO RETRIBUTIVO

Alla stessa viene corrisposto il trattamento economico annuale stabilito per la categoria C livello evoluto 3^a posizione retributiva rapportato all'orario settimanale di 22 ore lavorative.

Con separato provvedimento verrà altresì corrisposto l'assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto spettante, nella misura fissata dalla legge.

All'atto della cessazione del rapporto di impiego sarà corrisposto alla prestatrice di lavoro il TFR, secondo le disposizioni vigenti.

L'ammontare dello stipendio verrà adeguato alle variazioni che saranno apportate al trattamento economico iniziale dei dipendenti comunali di ruolo, con le modalità e alle condizioni fissate dai CCPL vigenti.

ART. 8
FERIE

Alla dipendente spettano le ferie nella misura prevista dall'art. 42 del CCPL 2002-2005 dd. 20.10.2003, come sostituito dall'art. 18 CCPL 2006-2009 biennio economico 2008-2009 dd. 22.9.2008, da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, nel corso di ciascun anno solare.

ART. 9
OBBLIGHI PREVIDENZIALI

L'Amministrazione comunale provvederà all'iscrizione della dipendente presso gli Istituti assistenziali e previdenziali ai sensi della normativa vigente.

ART. 10
RECESSO

Salvo il caso di licenziamento senza preavviso l'Amministrazione può recedere dal contratto dandone preavviso nei termini fissati dal CCPL vigente:

4 mesi per i dipendenti della cat. D;

3 mesi per i dipendenti della cat. C;

2 mesi per i dipendenti della cat. B;

o con corresponsione dell'indennità relativa.

In caso di dimissioni i termini sono ridotti alla metà. La dipendente deve comunque proseguire nell'adempimento di tutti i suoi obblighi contrattuali sino alla scadenza del preavviso.

ART. 11
NORMA FINALE

La signora Elisabetta Vanzetta autorizza il Comune di Tesero al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo UE 2016/679.

Il presente contratto è suscettibile di modificazioni solo relativamente al trattamento economico in conformità alle previsioni del contratto collettivo provinciale di lavoro ed eventuali accordi di settore, ed è nullo di diritto se non sottoscritto dalle parti contraenti.

Per quanto non disciplinato dal presente contratto si fa riferimento alla normativa vigente, al regolamento organico del personale dipendente ed al contratto collettivo provinciale di lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA DIPENDENTE

IL SEGRETARIO COM.LE REGGENTE
